

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1955**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali**

(URBANI)

**di concerto col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro per la funzione pubblica**

(MAZZELLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2003**

—————  
**Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali**  
—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Allegato .....	»	9
Disegno di legge .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge quadro è volto a disciplinare l'insegnamento del restauro dei beni culturali, al fine di dare un ordine sistematico al settore, caratterizzato da una indistinta partecipazione di diversi soggetti istituzionali, il cui ruolo e le cui funzioni non sono pienamente identificati, nonché da una offerta formativa diversificata ma scarsamente coordinata e non sempre all'altezza della estrema tecnicità e delicatezza della professione del restauratore di beni culturali, considerata soprattutto l'importanza e la rilevanza del nostro patrimonio culturale. Oggetto del provvedimento è esclusivamente il restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate con l'esclusione, pertanto, dei beni culturali immobili. Pertanto oggetto del restauro sono oltre ai beni librari, ai beni archivistici, ai quadri, anche altri beni quali i mosaici antichi, altorilievi e bassorilievi, le strutture musicali a carattere pertinenziale (organi) conservate in edifici religiosi.

La materia del restauro è stata tradizionalmente insegnata in Italia nelle scuole statali di alta formazione e di studio, istituite presso gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali. In primo luogo si tratta della scuola dell'Istituto centrale per il restauro con sede a Roma, fondato nel 1939, e di quella operante presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze, scuole di grande prestigio e tradizione che gestiscono corsi quadriennali a carattere teorico-pratico, finalizzati all'insegnamento del restauro dei beni culturali.

In tale consolidato contesto si inseriscono, poi, altri soggetti erogatori del servizio formativo della figura professionale di cui trattasi: le regioni, le province, competenti a gestire l'istruzione e la formazione professio-

nale, le università che hanno gestito fino ad oggi percorsi di laurea di diploma universitario e di specializzazione post-laurea e che stanno ristrutturando la propria offerta formativa secondo il modello della nuova riforma, le agenzie formative di diversa natura giuridica che accedono ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.

Il disegno di legge quadro intende, pertanto, procedere al riordino della materia, indicando preliminarmente il profilo professionale del restauratore e, in particolare, fornendo una puntuale individuazione dei ruoli, delle caratteristiche e dei compiti dei diversi soggetti pubblici e privati interessati all'insegnamento del restauro di beni culturali, procedendo in tal modo alla definizione di un sistema formativo che copra l'insieme dei livelli di professionalità presenti nel settore, coordinato ed in grado di assicurare unitarietà di approccio metodologico e di risultati.

La preparazione professionale del restauratore viene rimessa oltre che allo Stato, agli altri organismi pubblici e privati che siano accreditati dallo Stato. Tra i citati organismi sono naturalmente ricomprese, in particolare, le regioni, le università, le accademie di belle arti, la Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna. L'offerta di formazione si deve, tuttavia, adeguare a criteri e *standard* di qualità, definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il disegno di legge quadro attiene anche alle attività di formazione delle figure professionali di supporto al restauratore di beni culturali (operatori del restauro). Tale attività

rientra nella materia della formazione di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e, pertanto, nella potestà legislativa delle regioni. L'attività viene, infatti, svolta da soggetti pubblici e privati, in coerenza con le normative regionali. Anche l'offerta formativa di questo profilo deve adeguarsi a determinati criteri e *standard* che vengono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il coinvolgimento del Governo, ed in particolare del Ministero per i beni e le attività culturali, nella determinazione di criteri e *standard* sulla formazione degli operatori del restauro appare necessario in considerazione dell'incidenza diretta sui beni culturali dell'attività lavorativa, sia pure di supporto, svolta dai soggetti formati dalle regioni, le province e i comuni e dagli altri soggetti privati che agiscono in coerenza con le normative regionali.

L'attività di tutela propria del Ministero per i beni e le attività culturali, diretta alla conservazione e alla protezione dei beni culturali, deve infatti essere esercitata a tutto campo, sia pur nel rispetto delle disposizioni costituzionali che prevedono la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. Appare a tal fine indispensabile assicurare un'elevata qualità dell'offerta formativa anche dei profili meno alti, obiettivo che si può conseguire solamente individuando criteri e *standard* di qualità comuni a regioni, enti locali ed altri soggetti privati.

Infatti, quel che appare oggi quanto mai necessario, in un ambito quale è quello del restauro dei beni culturali che vede l'Italia eccellere nel mondo, è l'individuazione di *standard* nazionali di esercizio dell'attività di insegnamento del restauro che, per il settore dell'alta formazione, vengono indicati dal Ministero competente (e che devono necessariamente trovare applicazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che, attraverso l'accreditamento presso lo Stato, svol-

gono tale attività di insegnamento) mentre per il settore di competenza regionale, sono frutto di un'elaborazione comune Stato - regioni. Ciò in un'ottica sia di omogeneità tra le offerte formative ai due livelli (restauratore e operatori del restauro), sia di una cooperazione per il raggiungimento dell'obiettivo comune di una qualità dell'insegnamento del restauro e, di conseguenza, delle professionalità immesse sul mercato che sia assicurato, anche attraverso la valorizzazione delle potenzialità dei singoli soggetti formativi.

Tali *standard* contribuiscono a caratterizzare le varie figure professionali che concorrono al processo di restauro, eliminando il rischio di confusione e sovrapposizione tra le diverse figure professionali e, in particolare, la conseguenza che possa essere chiamato ad operare interventi manuali sulle opere un soggetto che abbia soltanto una competenza teorica o, al contrario, solamente pratica.

Il presente disegno di legge assicura, inoltre, per quanto attiene alla figura del restauratore, il rispetto degli *standard*, la cui esistenza verrà periodicamente controllata.

Nel contesto di un quadro normativo in evoluzione, in cui la figura di restauratore viene riconosciuta con precise responsabilità nel processo di restauro appare di estrema importanza, altresì, il riordino delle scuole statali di alta formazione e di studio, istituite presso gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, le quali hanno adottato un modello formativo che vede integrati insegnamenti pratici e insegnamenti teorici, in coerenza con gli attuali indirizzi europei.

Conseguentemente, appare necessario stabilire anche un riconoscimento del valore legale del titolo di studio rilasciato dalle predette scuole al termine dei corsi stessi.

L'articolo 1, al comma 1, definisce il restauratore dei beni culturali, individuandolo nell'operatore professionalmente qualificato

in grado di mettere in atto un complesso di azioni dirette e indirette per rallentare i processi di degradazione dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore di testimonianza storica.

Il comma 2 ribadisce espressamente il principio secondo il quale i lavori di restauro sui beni culturali in oggetto sono eseguiti esclusivamente da coloro che hanno conseguito il titolo di restauratore ai sensi del presente provvedimento.

Il comma 3 rinvia ad un regolamento ministeriale, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione dei i profili di competenza non solo dei restauratori ma anche degli altri operatori che partecipano alle attività di conservazione e restauro dei beni culturali.

L'articolo 2 disciplina, al comma 1, l'insegnamento del restauro, prevedendo che esso debba adeguarsi agli *standard* di qualità definiti con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede poi, al comma 2, che tali *standard* debbano individuare il tipo di percorso formativo necessario con riferimento sia alle competenze teorico-metodologiche e tecnico-pratiche sia ai requisiti del corpo docente. Il rispetto degli *standard* sarà periodicamente controllato.

Al comma 3, al fine di escludere ogni possibile rivendicazione dello *status* di docente universitario da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono attività di insegnamento nell'ambito delle scuole di restauro, si è inserita l'espressa previsione secondo la quale nulla è innovato quanto allo *status* giuridico ed economico del personale docente di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 16 luglio 1997, n. 399 e all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, nonché proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni normative citate (inerenti, rispettivamente, al regolamento recante norme sulla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il restauro e alla legge di istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze) prevedono che gli incarichi di insegnamento siano conferiti annualmente dal Ministro per i beni culturali fra il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni culturali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro. Il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attività didattica è stato determinato con decreto del Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale compenso è dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per lo specifico livello di qualifica funzionale di inquadramento ed è costituito da una indennità commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.

Il comma 3 dispone inoltre che l'insegnamento del restauro è impartito nelle scuole di alta formazione e di studio, nonché da altri soggetti pubblici e privati che siano accreditati presso lo Stato, secondo procedure di accreditamento da definirsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che individua altresì i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono l'insegnamento del restauro, incluse le caratteristiche del corpo docente e le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività e dell'esame finale cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero.

Al comma 4 si prevede poi che i corsi quinquennali per i restauratori di beni culturali si concludono con una prova finale che ha valore di esame di Stato. Il diploma conseguito al termine del corso abilita all'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali.

Il presente comma prevede, altresì, che il citato regolamento definisce i criteri per la tenuta degli elenchi dei restauratori in forma elettronica, nonché le modalità di accesso all'elenco stesso.

Il comma 5 prevede che il diploma di restauratore conseguito al termine dei corsi organizzati dai soggetti indicati è equiparato al diploma di laurea specialistica rilasciati dalle università.

Il comma 6 dispone che la valutazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) dei requisiti delle imprese, ai fini della qualificazione necessaria per l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, tenga conto del possesso dei diplomi conseguiti al termine dei corsi di insegnamento di restauro dei beni culturali.

L'articolo 3 prevede che le attività di formazione degli altri operatori del restauro dei beni culturali possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in coerenza con le normative regionali e che i relativi corsi si adeguano a criteri e standard definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 4 stabilisce che con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole di alta formazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il regolamento disciplina anche la possibilità da parte delle scuole di alta formazione e di studio di offrire servizi a privati, dietro corrispettivo. Le risorse finanziarie così acqui-

site potranno essere utilizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali, inclusa l'attivazione di contratti a termine e l'istituzione di borse di studio.

L'articolo 5, infine, contiene disposizioni transitorie che appaiono indispensabili nel passaggio dal precedente sistema all'attuale.

Il comma 1 prevede la validità dei diplomi rilasciati fino alla data di entrata in vigore della legge dalle scuole di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei diplomi di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (tre anni più due).

Al comma 2 viene chiarito che rimane applicabile il regime transitorio previgente di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, (come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del medesimo Ministro 24 ottobre 2001, n. 420), relativamente al riferimento temporale della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 420 del 2001 (16 dicembre 2001), ivi previsto; vale a dire che deve intendersi, altresì, restauratore chi alla data del 16 dicembre 2001 si trovi in una delle situazioni giuridiche indicate al citato articolo 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Il comma 3 fa salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del regolamento di cui al citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 294 del 2000, così come modificato dal regolamento di cui al citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 420 del 2001 (che prevede il riconoscimento della qualifica di restauratore per chi abbia un diploma statale o regionale di durata inferiore a quattro anni e contemporaneamente un certo numero di anni di esperienza professionale), per coloro i quali, alla data di entrata

in vigore del regolamento di cui al decreto n. 420 del 2001, ancorchè non ancora in possesso del diploma, risultano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003; ciò al fine di considerare le aspettative degli aspiranti restauratori che abbiano intrapreso il percorso formativo confidando sui requisiti

di accesso alla qualifica professionale stabiliti, rispettivamente, dai regolamenti di cui ai più volte citati decreti n. 294 del 2000 e n. 420 del 2001.

Occorre sottolineare, infine, che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.



## ALLEGATO

**PARERE RESO DALLA CONFERENZA  
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME**





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1578 del 28 novembre 2002

**CONFERENZA STATO-REGIONI  
SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2002**

Oggetto: Schema di disegno di legge recante: "Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali".

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  
Trento e Bolzano**

VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che prevede che la Conferenza Stato-Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ;

VISTO lo schema di disegno di legge in oggetto, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 agosto 2002 e trasmesso il 2 settembre dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mira a disciplinare in modo sistematico e coordinato l'insegnamento del restauro dei beni culturali, così da assicurare una unitarietà di approccio metodologico della materia;

CONSIDERATO che, in sede tecnica il 16 settembre 2002, i rappresentanti regionali hanno proposto alcune osservazioni sulle quali i rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno richiesto un approfondimento e che, nella successiva riunione del 7 ottobre i rappresentanti regionali hanno proposto alcuni emendamenti, sui quali i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali hanno convenuto, mentre i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno dichiarato di accogliere i seguenti emendamenti :

- **Articolo 1, comma 3, quarta alinea** : dopo le parole : " sono definiti i profili di competenza dei restauratori", sopprimere le seguenti : " *dei collaboratori restauratori*";
- **Articolo 2, comma 4, prima alinea**, dopo le parole " i corsi", sopprimere le seguenti : " *hanno durata quinquennale*";
- **Articolo 2, comma 4, seconda alinea**, dopo le parole : "per i restauratori dei beni culturali", sopprimere le seguenti : " *e triennale per i collaboratori restauratori*";
- **4) Articolo 2, comma 4, ottava alinea**, dopo le parole " in forma elettronica dei restauratori", sopprimere le seguenti : " *e dei collaboratori restauratori*";





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

e che non hanno accolto quelli relativi all'articolo 2, commi 1 e 3 dello schema di disegno di legge, (con cui si richiede "un'intesa" con la Conferenza), sui quali si sono riservati una verifica in sede politica e che, nel corso della suddetta riunione, è stato concordato il seguente emendamento all'articolo 3, seconda alinea:

- dopo le parole "beni culturali", sopprimere le seguenti: "sono svolte da Regioni, Province, Comuni e da altri soggetti pubblici e privati" e sostituirle con le seguenti: "possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in coerenza con le normative regionali";

CONSIDERATO che l'esame del provvedimento in oggetto, già iscritto all'ordine del giorno della seduta del 24 ottobre u.s. di questa Conferenza è stato rinviato su richiesta dei Presidenti delle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso parere favorevole con gli emendamenti concordati in sede tecnica condizionando il suddetto parere all'accoglimento di ulteriori emendamenti di cui al documento consegnato, che si allega (Allegato 1);

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, il Governo ha accolto le proposte avanzate dalle Regioni, proponendo la riformulazione dell'articolo 5, comma 3 come segue:

- Articolo 5, comma 3, terza alinea: "... si applicano anche a coloro i quali, ancorché non in possesso del diploma, risultano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003";

CONSIDERATO altresì che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno dichiarato di condividere la suddetta proposta;

Esprime parere favorevole

sullo schema di disegno di legge recante: "Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali", esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 agosto 2002 e trasmesso il 2 settembre dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli emendamenti che si allegano (Allegato 2) e con la nuova formulazione dell'articolo 5, comma 3, di cui infra, dello schema di disegno di legge in oggetto.

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpinò

*Riccardo Carpinò*



Il Presidente  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Acc. 1 28/11/02  
Cassa postale n.  
22217  
R. Campora

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO  
DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI"

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  
28 agosto 1997, n. 281.

**Punto 6) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni**

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni, fermi restando gli emendamenti avanzati ed accolti in sede tecnica dai rappresentanti delle amministrazioni centrali, propone sullo schema di disegno di legge in oggetto i seguenti ulteriori emendamenti ritenuti condizionanti ai fini dell'espressione del parere favorevole:

All'articolo 2 comma 1: alla fine del comma inserire le seguenti parole: "acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni".

All'articolo 2 comma 3: dopo la locuzione "con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca" inserire le seguenti parole: "acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni".

Sostituire il secondo periodo dell'articolo 3 con il seguente: "I relativi corsi si adeguano a criteri e standard definiti con Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

All'articolo 5, comma 3, dopo la locuzione alla data di entrata in vigore, sostituire le parole "del citato decreto ministeriale 420/2001" con le parole "della presente Legge".

Roma, 28 novembre 2002



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

Allegato 2

Emendamenti accolti :

1. **Articolo 1, comma 3**, quarta alinea : dopo le parole :” sono definiti i profili di competenza dei restauratori”, sopprimere le seguenti :” *dei collaboratori restauratori*”;
2. **Articolo 2, comma 1**, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole : “*acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano*”;
3. **Articolo 2, comma 3**, secondo periodo, dopo le parole “ di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca “, aggiungere le seguenti :” *acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano*”;
4. **Articolo 2, comma 4**, prima alinea, dopo le parole “ i corsi”, sopprimere le seguenti :” *hanno durata quinquennale*”;
5. **Articolo 2, comma 4**, seconda alinea, dopo le parole :”per i restauratori dei beni culturali”, sopprimere le seguenti :” *e triennale per i collaboratori restauratori*”;
6. **Articolo 2, comma 4**, ottava alinea, dopo le parole “ in forma elettronica dei restauratori”, sopprimere le seguenti :” *e dei collaboratori restauratori*”;
7. **Articolo 3**, seconda alinea, dopo le parole “ beni culturali “, sopprimere le seguenti : “ *sono svolte da Regioni , Province, Comuni e da altri soggetti pubblici e privati*” e sostituirle con le seguenti :” *possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in coerenza con le normative regionali*”;
8. **Articolo 3**, sostituire il secondo periodo con il seguente: “ *I relativi corsi si adeguano a criteri e standard definiti con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano*”;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I  
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Roma, 25.04.2002...

V. L. FUNZIONARIO  
*C. 20.04 M. P. A.*



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Restauratore di beni culturali)*

1. È restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'operatore professionalmente qualificato in grado di mettere in atto un complesso di azioni dirette e indirette per rallentare i processi di degradazione dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore di testimonianza storica. A tale fine il restauratore, analizza e interpreta i dati relativi allo stato di conservazione dei beni, progetta ed esegue gli interventi avvalendosi anche della propria abilità manuale e valutandone criticamente gli effetti. Può svolgere altresì attività di ricerca, sperimentazione e didattica in collaborazione con le altre professionalità che operano nel campo della tutela, della valorizzazione e della gestione.

2. I lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono eseguiti in via esclusiva da coloro che hanno conseguito il titolo di restauratore ai sensi della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i profili di competenza

dei restauratori e degli altri operatori che partecipano alle attività di conservazione e restauro dei beni culturali di cui al comma 2, articolate secondo le diverse tipologie di manufatti e materiali.

Art. 2.

*(Insegnamento del restauro  
dei beni culturali)*

1. L'insegnamento del restauro dei beni di cui all'articolo 1, comma 2, deve adeguarsi ai criteri e agli *standard* di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli *standard* di cui al comma 1, in coerenza con l'avanzamento della ricerca tecnico-scientifica, individuano il tipo di percorso formativo necessario; con riferimento alle competenze teorico-metodologiche e tecnico-pratiche in forma integrata e ai requisiti dei docenti. Il rispetto degli *standard* è sottoposto a verifica periodica.

3. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio di cui all'articolo 9 decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché da altri soggetti pubblici e privati che siano accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le modalità di accreditamento e i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al pre-

sente comma, incluse le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché le caratteristiche del corpo docente. Nulla è innovato quanto allo status giuridico ed economico del personale docente di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399, e all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, nonché proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

4. I corsi per i restauratori di beni culturali hanno durata quinquennale e si concludono con una prova finale che ha valore di esame di Stato. Il diploma conseguito al termine del corso abilita all'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali, ai sensi della normativa vigente. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definiti i criteri per la tenuta, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, degli elenchi in forma elettronica dei restauratori, nonché le relative modalità di accesso.

5. Il diploma di restauratore conseguito al termine dei corsi organizzati dalle scuole di alta formazione e di studio, nonché da altri soggetti pubblici e privati che siano accreditati presso lo Stato, è equiparato al diploma di laurea specialistica.

6. La valutazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) dei requisiti delle imprese ai fini della qualificazione necessaria per l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori tiene conto del possesso dei diplomi di cui al comma 5.

### Art. 3.

#### *(Corsi di formazione per altri operatori del restauro dei beni culturali)*

1. Le attività di formazione delle figure professionali di supporto al restauratore di

beni culturali possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in coerenza con le normative regionali. I relativi corsi si adeguano a criteri e *standard* definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

*(Riordino delle scuole di alta formazione)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme dirette al riordino delle scuole di alta formazione e di studio di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la possibilità da parte delle scuole di alta formazione e di studio di offrire servizi a privati, dietro corrispettivo. Le risorse finanziarie così acquisite possono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali, inclusa l'attivazione di contratti a termine e l'istituzione di borse di studio.

Art. 5.

*(Disposizioni transitorie)*

1. L'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, erano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento di cui al citato decreto 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al citato decreto 24 ottobre 2001, n. 420.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del regolamento di cui al citato decreto 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al citato decreto 24 ottobre 2001, n. 420, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto n. 420 del 2001, ancorchè non ancora in possesso del diploma, risultano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.

